Sent. n. 119/2026 pubbl. il 16/11/2026
Cron. n. : 4106/2026
Rep. n. 233/2026 del 16/11/2026

P.U. 142-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 142-1/2026 di procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della

OLIPLANT S.R.L.S. (C.F./P.IVA 03600150928), con sede in Cagliari, Viale Bonaria n. 66 c/o la SI.FE. S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Soru Claudia (C.F. SROCLD80C59Z602O, nata a San Paolo Del Brasile – Brasile il 19.03.1980)

proposta da

PIA DANIELE (C.F. PIADNL84R17B354N), residente in Ussana (CA), Via Tiziano n. 17, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Dante n. 52, presso lo studio legale dell'avv. Renato Chiesa, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale agli atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 23.06.2026, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza della società convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della convenuta, per il complessivo importo di euro 5.823,90, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese del procedimento, portato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 155/2026 del 07.03.2026 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro (docc. 2-3 allegati al ricorso).

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

2. La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

notifica e deve qui essere dichiarata contumace.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.

La società convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito del ricorrente, quantificato in euro 6.919,53 nell'atto di precetto (docc. da 4 a 7 allegati al ricorso), dell'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare (doc. n. 8) nonché alla luce della rilevante complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad euro 420.271,00 (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **OLIPLANT S.R.L.S.** (C.F./P.IVA 03600150928), con sede in Cagliari, Viale Bonaria n. 66 c/o la SI.FE. S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Soru Claudia (C.F. SROCLD80C59Z602O, nata a San Paolo Del Brasile – Brasile il 19.03.1980);
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Agostino Galizia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

   ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

   ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

   ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

   ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

   ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 12.4.2027 ore 10.10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 11.11.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46